SETCO SERVIZI SRL

Sede in CLUSONE (BG) VIA LAMA 1 Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. Registro Imprese di Bergamo n. 04375380161 - C.F. 04375380161 R.E.A. di Bergamo n. 457977 - Partita IVA 04375380161

RELAZIONE DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI ai sensi dell'art. 2429 comma 2 del Codice Civile e dell'art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010

Signori Soci,

Nel corso dell'esercizio chiuso il 31/12/2022 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Essendo incaricato anche della Revisione legale dei conti Vi riferisco anche ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 39/2010.

REVISIONE LEGALE

Relazione sulla revisione contabile del bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società SETCO SERVIZI SRL costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2022, dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa. Si fa presente che la Società ha predisposto, contestualmente al bilancio di esercizio, nel rispetto dell'art. 6, c.4, D. Lgs 175/2016, la relazione sul governo societario (si veda la sezione "Richiamo d'Informativa"), contenente:

- Uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, c. 2, D.Lgs 175/2016);
- L'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, c. 3, ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, c. 5)

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società SETCO SERVIZI SRL al 31/12/2022, del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Relazione del Sindaco Unico Pagina 1 di 5

Responsabilità dell'amministratore e del Sindaco Unico per il bilancio d'esercizio

L'amministratore è responsabile per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'amministratore è responsabile per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio, a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco Unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore

del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Richiamo d'informativa

Richiamo l'attenzione su:

- la Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"), è tenuta ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:
- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

Da tale relazione, si evince che i risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

La società evidenzia una struttura societaria che consente di mantenere nel medio periodo una struttura patrimoniale e finanziaria equilibrata; inoltre, la società ha in corso di valutazione e perfezionamento un'operazione di fusione inversa con la controllante (Set.co Holding S.r.l.), operazione che consentirà di rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria garantendone solidità e continuità (nel rispetto dell'ISA 570).

deroga a quanto stabilito dall'art. 2426, comma primo, n. 2) c.c. in materia di ammortamenti, ricorrendo alla sospensione degli ammortamenti, anche per l'anno 2022, consentita dall'art. 60 della L. n. 126/2020 ed estese per tramite dell'art. 1, c. 711 della L. n. 234/2021 unitamente alla successiva L. 25/02/2021 n. 15, di conversione del DL 30/12/2021 n. 228, e alla L. n. 25 del 28/03/2022, di conversione del D.L. n. 4 del 27/01/2022 ed alla L. n. 14 del 24/02/2023 di conversione del D.L. n. 198 del 29.12.2022.

Il mio giudizio non contiene rilievi con riferimento a tali aspetti.

Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2 lettera e) del D. Lgs. 39/10

Il Bilancio è stato presentato in forma abbreviata e pertanto la società si è avvalsa della facoltà di non redigere la Relazione sulla gestione. La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

VIGILANZA

Ho vigilato sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato a n. 0 Assemblee dei soci (mia nomina con delibera assembleare del 28/06/2022), e mi sono incontrata con cadenza almeno trimestrale con l'Amministratore Unico, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento.

Sono stato opportunamente informata dall'Amministratore, durante le riunioni svolte con periodicità trimestrale, sull'andamento della gestione sociale e sulla sua prevedibile evoluzione, per quanto attiene soprattutto le operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società nel corso dell'esercizio, assicurandomi che le operazioni deliberate e poste in essere fossero conformi alla legge e allo statuto sociale, ispirate a principi di razionalità economica e non manifestamente imprudenti o azzardate, in conflitto di interessi con la Società, in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del Patrimonio Aziendale.

Ho approfondito la mia conoscenza della struttura organizzativa della Società vigilata, per quanto di mia competenza, sulla sua adeguatezza, relativamente alla quale non ho osservazioni da formulare.

Ho vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo - contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle rispettive funzioni ovvero l'esame di documenti aziendali e non ho, in merito, osservazioni da formulare.

Al sottoscritto Sindaco Unico non è pervenuta alcuna denuncia ai sensi dell'art. 2408 del Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio non ho rilasciato pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

BILANCIO D'ESERCIZIO

Ho esaminato il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2022, in merito al quale riferisco quanto segue:

- l'art. 60, commi 7-bis 7-quinquies, come prorogato dall'art. 1, comma 711, della L. 30/12/2021 n. 234, unitamente alla successiva L. 25/02/2021 n. 15, di conversione del DL 30/12/2021 n. 228, alla L. n. 25 del 28/03/2022, di conversione del D.L. n. 4 del 27/01/2022 ed alla L. n. 14 del 24/02/2023 di conversione del D.L. n. 198 del 29.12.2022, offre la possibilità di sospendere, anche per l'anno 2022, il processo di ammortamento. La società ha applicato tale deroga a tutte le immobilizzazioni immateriali e materiali fino all'85% dell'ammortamento annuo. Tale scelta è stata assunta in virtù della crisi energetica e delle ricadute generali sui costi di produzione della società. Appena possibile, come riportato in nota integrativa dall'amministratore unico, verrà costituita una riserva indisponibile pari all'importo degli ammortamenti sospesi, come previsto dalla normativa;
- la società non ha imputato a conto economico 1'85% delle quote di ammortamento dell'esercizio 2022 ammontanti ad € 310,00 per immobilizzazioni immateriali ed € 25.500 per immobilizzazioni materiali, per un totale di € 25.810,00;
- la sospensione degli ammortamenti è uno strumento a cui la società è ricorsa anche nel 2021 e la società ha destinato l'utile dell'esercizio precedente, pari ad € 5.212,72, a costituzione della riserva indisponibile ex art. 60, c. 7-ter del D.L. 104/2020. Tale riserva è stata altresì integrata utilizzando le riserve di utili disponibili e, in particolare per gli utili portati a nuovo per € 7.330,88. Per un importo complessivo accantonato a riserva pari ad € 12.547,00;
- tale riserva verrà integrata accantonando eventuali utili degli esercizi successivi fino a concorrenza del valore di € 25.041 per l'esercizio 2021 e di € 25.810 per l'esercizio 2022, per un totale complessivo di € 50.851,00 come previsto dalla normativa;
- la società risulta in perdita, anche a causa della crisi energetica che ha caratterizzato il 2022, per un importo pari ad € 20.458,00.

Ho vigilato sull'impostazione generale data allo stesso, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura ed a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Per quanto a mia conoscenza, l'Amministratore Unico, nella redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 5, del Codice Civile, salvo quanto sopra esposto nella sezione "Richiamo di informativa".

CONCLUSIONI

Il Sindaco Unico, a conclusione del suo esame attesta che non sussistono motivi che possano impedire l'approvazione del Bilancio di esercizio chiuso il 31/12/2022, né vi sono obiezioni da formulare in merito alla proposta di deliberazione presentata dall'Amministratore Unico per la copertura della perdita dell'esercizio sociale, pari a Euro 20.458,36 utilizzando le riserve disponibili e, per la parte eccedente, di rinviarle a nuovo.

Clusone, il 26.04.2023

Il Sindaco Unico

BARONCHELLI ANNA

Pagina 5 di 5